



## **RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza del 25/09/2018, il Tribunale di Firenze dichiarava non luogo a procedere nei confronti di ██████████ – imputato per i delitti di cui agli art. 10 bis d.lgs n. 74/2000 per essere i reati estinti in conseguenza dell'esito positivo di messa alla prova.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge, contestando l'ammissione della messa alla prova dell'imputato e, in particolare, il presupposto del risarcimento del danno richiesto dall'art. 168 *bis* cod.pen.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rimessione degli atti ad altra sezione del Tribunale affinché si proceda al giudizio dell'imputato in ordine ai reati per i quali era stato tratto in giudizio e, in subordine, all'integrazione dell'ordinanza di ammissione della messa alla prova con l'indicazione della necessità di risarcire il danno cagionato all'Erario.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Va osservato, in premessa, che l'art. 464-quater cod. proc. pen. regola la fase decisoria del sub-procedimento avente ad oggetto la messa alla prova, prevedendo, innanzitutto, che il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., decide con ordinanza nel corso della stessa udienza, sentite le parti, ovvero in apposita udienza in camera di consiglio da fissare a tale scopo; inoltre, si precisa che possa sospendere il procedimento con messa alla prova quando, in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., reputi idoneo il programma di trattamento e ritenga che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati.

Il comma 7 disciplina, poi, il regime delle impugnazioni, stabilendo che contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova possono ricorrere per cassazione l'imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa; si dispone, inoltre, che l'impugnazione non sospende il procedimento, in deroga all'art. 588 cod. proc. pen., ed il relativo "procedimento", quindi, prosegue nonostante l'impugnazione.

2.1. La norma, quindi, consente l'impugnabilità diretta ed autonoma del provvedimento con il quale, in accoglimento dell'istanza dell'imputato, il giudice

abbia disposto la sospensione del procedimento, giacché in tal caso alle parti non sarebbe altrimenti consentito alcun rimedio avverso la decisione assunta. Le contestazioni sono limitate ai motivi consentiti dall'art. 606 cod. proc. pen., relativi a violazioni di legge e a vizi di motivazione, quindi, con esclusione delle questioni che attengono al merito delle scelte effettuate dal giudice. Si tratta di una scelta del legislatore, che in questo modo privilegia la posizione dell'imputato ammesso alla *probation* e incentiva l'istituto a cui il legislatore attribuisce una valenza deflattiva.

Le Sezioni Unite (Sez.U n.33216 del 31/03/2016, Rv.267237) hanno affermato che la previsione dell'immediata ricorribilità per cassazione del provvedimento ammissivo, con la necessaria limitazione ai soli vizi di legittimità, può certo costituire una *deminutio* per la tutela delle posizioni dell'imputato e delle altre parti, ma con conseguenze non drammatiche. In questo caso, sebbene l'imputato può avere interesse a censurare alcune scelte relative ai contenuti del programma, alle condotte riparatorie, al lavoro di pubblica utilità, tuttavia si tratta di contenuti del programma di trattamento che ha proposto e per i quali, anche in caso di integrazione da parte del giudice, è necessario il suo consenso, sicché di regola, non dovrebbe avere motivi per contestare il merito, dal momento che egli stesso ha contribuito a tracciare il perimetro fattuale della "probation". In sostanza, il ricorso per cassazione, limitato ai motivi di legittimità può, almeno in parte, soddisfare le esigenze di garanzie difensive dell'imputato (cfr., Corte cost., n. 125 del 1995, con riferimento al procedimento di messa alla prova minorile). Gli altri soggetti ammessi a ricorrere per cassazione contro l'ordinanza ammissiva sono il pubblico ministero e la persona offesa. Per quest'ultima la facoltà di ricorrere autonomamente è prevista solo in caso di omesso avviso dell'udienza o di omessa audizione nel corso dell'udienza; per il resto la sua possibilità di impugnazione passa attraverso la sollecitazione al pubblico ministero di attivarsi. Anche per questi soggetti la limitazione del controllo alle sole violazioni di legge e agli eventuali vizi della motivazione può rappresentare un condizionamento, in quanto non possono essere dedotte questioni rilevanti che attengono al merito, come ad esempio la quantità e la qualità degli obblighi e delle prescrizioni imposte, nonché i termini della loro esecuzione ovvero la congruità rispetto al fatto commesso e alle finalità rieducative che giustificano il provvedimento stesso. Tuttavia, in questo caso, il legislatore ha dato prevalenza alla tempestività della contestazione di legittimità, escludendo ogni controllo sul merito. Soluzione che, riferita al pubblico ministero e alla persona offesa, può risultare ancora razionale, se la si interpreta come il tentativo del legislatore di assicurare comunque una tutela a soggetti che possono trovarsi in posizione "antagonista" rispetto all'ordinanza che ammette l'imputato al procedimento di cui all'art. 168-bis cod.

pen.; tutela "limitata" ai soli motivi di legittimità per garantire il massimo favore all'istituto della sospensione con messa alla prova.

2.2. L'ordinanza relettiva della richiesta di messa alla prova, pronunciata in sede predibattimentale non è, invece, autonomamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen, in quanto l'art. 464-quater, comma 7, cod. proc. pen., nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell'imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la messa alla prova" (Sez.U, n.33216 del 31/03/2016, Rv.267237, cit); sia nel corso delle indagini sia nell'udienza preliminare non vi è, invece, spazio per l'impugnabilità del provvedimento con cui il giudice rigetti la domanda di messa alla prova, in quanto in entrambi i casi è previsto un meccanismo di recupero della richiesta, attraverso la sua riproposizione nella fase processuale successiva: gli artt. 464-ter, comma 4, e 464-quater, comma 9, consentono all'interessato, che si sia visto rigettare l'istanza nel corso delle indagini oppure nell'udienza preliminare, di rinnovarla prima dell'apertura del dibattimento.

2.3. Così delineato il regime dei rimedi esperibili avverso le ordinanze che decidono sulla istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato (art. 168 *bis* cod.pen.), si è osservato che esso è improntato, sul piano dell'economia processuale, alla finalità di ridurre sensibilmente le ipotesi di regressione del procedimento, se non addirittura di eliminarle del tutto e di garantire il massimo favore all'istituto della sospensione con messa alla prova. (cfr Sez.U, n.33216 del 31/03/2016, Rv.267237, cit)

Va, altresì, rimarcato come anche le ipotesi di revoca dell'ordinanza ammissiva, della messa alla prova, previste dall'art. 168 quater cod.pen. non attengono alla rivalutazione dei presupposti di applicazione dell'istituto ma sono relative a circostanze successive, relative al comportamento dell'imputato (trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità, commissione durante il periodo di prova di nuovo delitto non colposo ovvero di reato della stessa indole rispetto a quello).

2.4. Ne consegue che la mancata impugnazione della ordinanza ammissiva della messa alla prova determina una preclusione processuale che impedisce di rimettere in discussione, nell'ulteriore corso del procedimento, la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di applicazione dell'istituto.

3. Il ricorso proposto, pertanto, con il quale il ricorrente impugna la sentenza che ha dichiarato l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 464-septies cod. proc. pen., ma deduce, in sostanza, violazione di legge avverso l'ordinanza ammissiva

della messa in prova, della quale ne chiede l'annullamento degli effetti, va dichiarato inammissibile.


**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 10/04/2019

Il Consigliere estensore

Antonella Di Stasi



Il Presidente

Giovanni Liberati

